

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 26034 Anno 2018**

**Presidente: ROTUNDO VINCENZO**

**Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO**

**Data Udiienza: 14/03/2018**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

Barreca Francesco, nato a Reggio Calabria il 12/06/1979  
nel procedimento a carico di questo ultimo

Rosato Maria, nata a Reggio Calabria il 27/10/1989

avverso la ordinanza del 19/01/2018 del Giudice per le indagini preliminari del  
Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone  
Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza  
impugnata;



## RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto emesso in data 19 gennaio 2018 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'opposizione formulata ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. da Francesco Barreca e dal terzo interessato Maria Rosato avverso il provvedimento di rigetto della istanza di restituzione dei beni sequestrati emesso in data 7 novembre 2017 dal Pubblico Ministero.

In data 5 ottobre 2017, infatti, la polizia giudiziaria, dando esecuzione al decreto di perquisizione adottato in data 2 ottobre 2017 dal Pubblico Ministero, aveva operato il sequestro probatorio della somma di 31.005 euro in contanti, rinvenuta nell'abitazione dei coniugi Barreca-Rosato.

Si duole il ricorrente che il Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto che il decreto di perquisizione emesso in data 2 ottobre 2017 dal Pubblico Ministero fosse autosufficiente e potesse surrogare, in ragione della indicazione, con sufficiente certezza, dell'oggetto specifico del sequestro, la mancata emissione del decreto di convalida.

La convalida del decreto di sequestro adottato in via di urgenza dalla polizia giudiziaria era, infatti, pur sempre necessaria e lo stesso non poteva essere considerato efficace, in ragione della mancata convalida nel termine perentorio stabilito dall'articolo 355, comma 2, cod. proc. pen.

Difettava, inoltre, la pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro ed il reato contestato ("art. 629 cod. pen. ed art. 7 della legge 203/1991"), per il quale, peraltro, il Barreca era stato scarcerato per assenza di gravità indiziaria da parte del Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza emessa in data 31 ottobre 2017.



cautelare emessa nei confronti del Barreca disposto; per ragioni attinenti la gravità indiziaria, dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva determinato anche il superamento della necessità di mantenere il vincolo reale sui beni staggiti a fini probatori.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Lamentano i ricorrenti che il Giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente ritenuto che il decreto di perquisizione emesso in data 2 ottobre 2017 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria fosse autosufficiente e potesse surrogare, in ragione della indicazione, con sufficiente certezza, dell'oggetto specifico del sequestro, la mancata emissione del decreto di convalida.

Tale impostazione era, tuttavia, errata, in quanto non solo autorizzava la polizia giudiziaria ad adottare un provvedimento, il sequestro di propria iniziativa non suscettibile di convalida, che invece rientra nelle prerogative costituzionali della autorità giudiziaria, ma privava anche la difesa della possibilità di esperire un mezzo di impugnazione contro lo stesso, non essendo il decreto di perquisizione, per sua natura, impugnabile mediante la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 257 cod. proc. pen.

Il sequestro adottato in via di urgenza dalla polizia giudiziaria non poteva, inoltre, essere considerato efficace in ragione della mancata convalida dello stesso nel termine perentorio stabilito dall'articolo 355, comma 2, cod. proc. pen.

Difettata, inoltre, la pertinenzialità tra i beni sottoposti a sequestro ed il reato contestato, per il quale, peraltro, il Barreca era stato scarcerato per assenza di gravità indiziaria da parte del Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza emessa in data 31 ottobre 2017.

La somma complessiva di 31.005 euro in contanti, infatti, non aveva alcuna specifica connotazione identificativa in relazione al fatto da provare, era di provenienza legittima in ragione dei redditi percepiti dai coniugi Barreca e Rosato e, come era indicato dai nomi vergati a penna "Martina" ed "Antonino" sulle buste sottoposte a sequestro, era frutto di risparmio lecito e di donativi destinati dai parenti ai figli dei ricorrenti.

3. Tali doglianze si rivelano fondate.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Dall'esame del provvedimento impugnato e degli atti di causa risulta che nel caso di specie il vincolo reale su tale somma di danaro è stato apposto esclusivamente sulla base del sequestro adottato di urgenza della polizia giudiziaria in data 5 ottobre 2017, conseguente al predetto decreto di perquisizione, e non sottoposto, *medio tempore*, a convalida.

Il Giudice per le indagini preliminari ha, invero, fondato il proprio convincimento sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il decreto di perquisizione del pubblico ministero, ove indichi con sufficiente certezza le cose da ricercare, stante l'assenza della discrezionalità nella individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto, non necessita di convalida.

Nella specie, pertanto, avendo il Pubblico Ministero delimitato compiutamente l'oggetto del sequestro, il decreto di perquisizione era autosufficiente e non poteva essere considerato inefficace per effetto della mancata convalida nel termine perentorio stabilito dall'art. 355, comma 2, cod. proc. pen.

4. Tale affermazione si rivela, tuttavia, erronea per quanto emerge dagli atti di causa.

Perché il sequestro conseguente a perquisizione operata dalla polizia giudiziaria e disposta dal pubblico ministero non debba essere sottoposto a convalida, è, infatti, necessario che il provvedimento di perquisizione individui con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo, e non basta una generica indicazione di pertinenza di quanto (eventualmente) rinvenuto rispetto al reato ipotizzato (Sez. 3, n. 3130 del 02/10/1997, Tazzini, Rv. 208868).

L'attività della polizia giudiziaria necessita, invece, di convalida ex art. 355 cod. proc. pen. ogniqualvolta il decreto del pubblico ministero non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto; tale indeterminatezza rimette, infatti, alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, per la quale attività, non definitiva, è richiesto un controllo dell'autorità giudiziaria.

In tal caso, pertanto, il sequestro operato dalla polizia giudiziaria deve essere convalidato nei termini previsti dall'art. 355 cod. proc. pen., pena l'inefficacia del vincolo probatorio ed il sorgere dell'obbligo di restituzione delle cose sequestrate (Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465).

Qualora, inoltre, il pubblico ministero non provveda alla convalida, contro il provvedimento di sequestro non è esperibile la procedura del riesame, che

l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen. il quale, invece, deve contenere l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ultima ipotesi qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355, secondo comma, cod. proc. pen., l'interessato potrà avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego (Sez. 5, n. 366 del 21/02/1999, Gasperini, Rv. 213347).

5. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi che l'oggetto della perquisizione disposta dal pubblico ministero nel decreto emesso in data 2 ottobre 2017 era, invero, delineato in termini assai ampi, essendo stato testualmente determinato in "somme di danaro o titoli di provenienza delittuosa, scritture private afferenti attività commerciali e proprietà di immobili, tutto ciò che possa essere ricollegato alla cosca di appartenenza dell'indagato, materiale afferente riti di affiliazione, appunti relativi a proventi estorsivi, scritture afferenti alla costituzione di ditte intestate a prestanomi".

La indicazione di tale ampio novero di beni quale oggetto del decreto di perquisizione, pertanto, non elideva la discrezionalità della polizia giudiziaria nella individuazione del vincolo di pertinenzialità delle cose sequestrate con il delitto di estorsione aggravata per cui si procedeva.

Il sequestro adottato di urgenza dalla polizia giudiziaria data 5 ottobre 2017 è, pertanto, inefficace per effetto della mancata tempestiva convalida dello stesso.

6. L'ordinanza impugnata deve, inoltre, essere annullata, in quanto non risulta motivato il vincolo di pertinenzialità tra le somme di danaro sequestrate a fini probatori ed il delitto per il quale si procede ("art. 629 cod. pen. ed art. 7 della legge 203/1991").

Il denaro non può, infatti, essere sottoposto a sequestro probatorio in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento dell'esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare (*ex plurimis*: Sez. 3, n. 36921 del 27/05/2015, Rossi, Rv. 265009).

Il denaro, anche qualora costituisca corpo del reato, può, infatti, essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che le banconote o le monete sequestrate abbiano una specifica connotazione identificativa in relazione al fatto da provare, essendo altrimenti sufficiente la documentazione del possesso di una determinata somma di denaro (*ex plurimis*: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711; Sez. 5, n. 4605 del 27/11/2015 (dep. 03/02/2016),

Baldanza, Rv. 265622; Sez. 3, n. 37187 del 6 maggio 2014, Guarnieri, Rv. 260241; Sez. 3, n. 22110 del 12 febbraio 2015, n. 22110, Quadrari, Rv. 263661).


7. Alla stregua di tali rilievi deve, pertanto, essere annullata senza rinvio la ordinanza impugnata e deve essere ordinata la restituzione all'avente diritto quanto in sequestro.

**P.Q.M.**


Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata ed ordina restituirsi all'avente diritto quanto in sequestro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 14/03/2018.

Il Consigliere estensore  
Fabrizio D'Arcangelo



Il Presidente  
Vincenzo Rotundo



---